



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 35/16/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
G.E.T. S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN  
AMBITO LOCALE “TRENTINO TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLA  
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 39, COMMA 1, LETT. C), DEL  
D.LGS N. 177/05, COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 44/10  
(CONTESTAZIONE CPTN/I/15/10/2015-0016361)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Campania, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia e Comitato provinciale per le comunicazioni Trento*”;

VISTO l’atto di contestazione - CONT. N. CPTN/I/15/10/2015-0016361 datato 15 ottobre 2015 e notificato in pari data alla società G.e.t. S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Trentino TV*”;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento ha notificato, in data 15 ottobre 2015, alla società G.e.t. S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Trentino TV*” l’atto di contestazione (cont. n. CPTN/I/15/10/2015-0016361) datato



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

15 ottobre 2015, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 39, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 177/05, come modificato dal d.lgs. n. 44/10.

In coda al programma televisivo “*Creo Lavoro*”, andato in onda il giorno 16 giugno 2015, tra le ore 20.36.15 circa e le ore 21.00.49 circa, come accertato con il verbale datato 15 ottobre 2015 (n. 0016357/2015) e che riferisce degli aspetti virtuosi di una serie di imprese italiane che si sono distinte nell'attuale periodo di crisi economica è stata, infatti, realizzata un'intervista ad un rappresentante di “Medio Credito” indirizzata alle imprese che vogliano intraprendere investimenti. Medio Credito è, tuttavia, un istituto di credito *sponsor* della trasmissione e, pertanto, le modalità di presentazione/descrizione dei servizi offerti alla clientela ne stimolano l'acquisto, in violazione dell'art. 39, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 177/05, come modificato dal d.lgs. n. 44/10.

### **2. Deduzioni della società**

La predetta società ha presentato scritti difensivi in data 30 ottobre 2015 (prot. gen. 2015 CPTN/A02/11/2015-0017220) in cui ha chiesto l'archiviazione del procedimento, ritenendo che “*tutte le domande poste dal giornalista abbiano avuto come unico scopo quello di comunicare ed informare gli utenti di come l'Istituto di Credito ha contribuito a permettere la crescita delle imprese trentine*”;

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento ha proposto a questa Autorità, con nota acquisita al prot. n. 0077604 del 18 novembre 2015, l'archiviazione del procedimento e, in subordine “*l'applicazione della sanzione amministrativa minima*”.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la violazione della disposizione contestata dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento (art. 39, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 177/05, come modificato dal d.lgs. n. 44/10), in quanto, nel corso della trasmissione del programma televisivo sopra descritto le modalità di presentazione/descrizione dei servizi offerti dallo *sponsor*, ne hanno stimolato, indubitabilmente, l'acquisto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c), “*i servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri: non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi*”;

RITENUTO che il comportamento del servizio di media audiovisivo “*Trentino TV*” riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa il giorno 16 giugno 2015, integra pertanto la violazione della disposizione contenuta nell'art. 39, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 177/05, come modificato dal d.lgs. n. 44/10;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981;

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un unico episodio di violazione della disposizione normativa sopra specificato, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori;

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della predetta società che presenta nell'esercizio di bilancio 2014 condizioni economiche in utile, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. CPTN/I/15/10/2015-0016361 nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione;

VISTI gli atti del procedimento;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società G.E.T. S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Trentino TV", con sede legale in Via G. Unterverger 5, 38121 Trento, c.f. 02144210222, di pagare per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 39, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. n. 177/05, come modificato dal d.lgs. n. 44/10, la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto; nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 35/16/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 35/16/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, comunicata al competente Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 marzo 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci